

Codice A1816A

D.D. 6 luglio 2016, n. 1678

**Oggetto: R.D. 523/1904 - P.I. 5638 - Autorizzazione idraulica per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per attività sportivo-ricreativa senza realizzazione di opere ed attrezzature fisse Fiume Bormida in Comune di Cortemilia. Richiedente: Amministrazione Comunale di Cortemilia**

In data 30/05/2016 l'Amministrazione comunale di Cortemilia, ha presentato istanza per il rilascio della Concessione demaniale breve per l'utilizzo di un area demaniale in sponda sx del fiume Bormida, della superficie di mq 360, da adibirsi ad attività sportivo-ricreativo (gioco del beach volley).

All'istanza sono allegati gli elaborati cartografici e la Relazione Tecnico Illustrativa, predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Cortemilia, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

□ *Utilizzo di una porzione di area demaniale della superficie di mq 360 (30,00x12,00) per attività sportivo-ricreative (beach volley) mediante regolarizzazione manuale dell'area di gioco (livellamento e spostamento dei ciotoli) ed installazione di strutture mobili per il sostegno della rete e di eventuali accessori.*

Trattandosi di una richiesta di utilizzo temporaneo senza realizzazione di opere fisse, formalizzata dal Comune di Cortemilia, l'istanza può essere omessa dalla fase di pubblicazione prevista dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 14/4R del 6/12/2004 e s.m.i.

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore e dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza, la realizzazione degli interventi richiesti, limitatamente al periodo estivo, può essere ritenuta ammissibile, ai sensi del R. D. n. 523/1904, nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta, in relazione al fatto che la stessa risulta collocata fuori dall'alveo attivo ma all'interno dell'area golenale, area potenzialmente a rischio di allagamento durante eventi di piena significativi, resta comunque subordinato all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *L'utilizzo dell'area resta subordinato alla condizione che non vengano realizzate ed installate opere ed attrezzature fisse; i sostegni per la rete da gioco, così come ogni tipo di attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva-ricreativa, dovranno essere di tipo removibile. Resta in ogni caso vietata l'occupazione dell'area con qualsiasi tipo di attrezzatura non funzionale allo svolgimento dell'attività sportiva.*

- *L'esecuzione degli interventi di regolarizzazione della superficie dell'area di gioco (spostamento dei ciotoli e livellamento della superficie limo-sabbiosa) dovranno essere eseguiti con operazioni di tipo manuale;*

- *il Comune dovrà disciplinare l'uso dell'area sportiva-ricreativa ed inserire il medesimo nell'ambito del Piano Comunale di emergenza della Protezione Civile attivando un servizio di sorveglianza che garantisca, nel caso di allerta meteo che possa far supporre il verificarsi di eventi*

*di piena anche improvvisi, l'immediata rimozione di tutti i dispositivi mobili nonché la sospensione dell'utilizzo dell'area; dovranno essere installati in loco appositi dispositivi segnaletici informativi per l'utenza e dispositivi di chiusura della rampa di accesso all'area.*

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione comunale di Cortemilia ad utilizzare temporaneamente e per il solo periodo estivo (dalla data di rilascio della Concessione al 15/09/2016), la porzione di area demaniale del Fiume Bormida ( *superficie mq 360,00 : L 30,00 x 12,00*) per l'uso richiesto, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'uso dell'area demaniale dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di quanto autorizzato e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è ammessa la movimentazione manuale del materiale d'alveo, limitatamente all'area interessata dal campo da gioco; in ogni caso non potrà in alcun modo essere asportato materiale dall'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; resta pertanto inteso che la Concessione per l'utilizzo dell'area demaniale sarà accordata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine ad eventuali danni conseguenti allo svolgimento delle attività sportivo-ricreative, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell'Amministrazione Comunale;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere amovibili che saranno realizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;

5. il soggetto autorizzato, prima dell'utilizzo dell'area e dell'installazione delle strutture amovibili a sostegno della rete e di eventuali altri accessori , dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)

Si da atto che la presente autorizzazione sarà allegata a far parte integrante del disciplinare di Concessione Demaniale che sarà rilasciato dal Settore ai sensi del R.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Per il Responsabile di Settore  
(Ing. Gianpiero Cerutti)

Il Responsabile di Settore Vicario  
(Arch. Adriano Bellone)